



## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Finanziamento dei soci sotto la lente del codice civile e del Fisco – III parte***

di Andrea Bongi

Il **regime fiscale degli interessi** percepiti sui **finanziamenti fruttiferi** effettuati dai soci è una questione sulla quale spesso si incentrano le attenzioni e le **perplessità dei contribuenti e del Fisco**.

In linea generale, il **regime fiscale di tassazione** degli **interessi attivi** percepiti dai soggetti che svolgono attività d'impresa, è disciplinata dall'[\*\*articolo 89, Tuir\*\*](#).

Tale articolo è applicabile anche alle **società di persone** e alle **imprese individuali** per il rimando generale effettuato dall'[\*\*articolo 56, comma 1\*\*](#), alle disposizioni previste per la **determinazione del reddito dei soggetti Ires**.

Per tali **soggetti gli interessi attivi** (diversi da quelli di mora) concorrono a formare il reddito di impresa per l'ammontare maturato nell'esercizio, secondo l'ordinario criterio di competenza.

Le **imprese minori** assoggettano ad imposizione gli interessi attivi **secondo il principio di cassa** sulla base delle previsioni contenute nell'[\*\*articolo 66, Tuir\*\*](#).

Gli **interessi attivi e gli interessi passivi**, compresi quelli bancari, **non possono formare oggetto di compensazione** fra loro.

La tassazione degli interessi sui finanziamenti soci varia in base alla **natura del finanziamento** (fruttifero o infruttifero) e alla **tipologia di socio percettore** degli stessi:

- per i **finanziamenti fruttiferi**, gli interessi attivi percepiti dai soci persone fisiche sono considerati redditi di capitale ai sensi dell'[\*\*articolo 44, Tuir\*\*](#), e sono soggetti a **itenuta d'imposta del 26%**;
- per i **soci persone giuridiche** (società), gli interessi attivi sui finanziamenti concorrono alla formazione del reddito d'impresa per il loro complessivo ammontare.

Per quanto attiene al criterio corretto per la **tassazione degli interessi** sui finanziamenti effettuati dai soci **persone fisiche alla società è dunque quello di cassa**, e non quello di **competenza economica**. Non si riscontrano orientamenti che indichino espressamente la



tassazione per “maturazione” degli interessi in capo al socio persona fisica che non agisce nell’ambito dell’attività d’impresa e ora anche di lavoro autonomo.

In questo senso anche la [\*\*circolare n. 11/E/2005\*\*](#) dell’Agenzia delle entrate ha ribadito che “*l’assimilazione della remunerazione indeductibile dei finanziamenti agli utili distribuiti comporta che la tassazione di questi ultimi avvenga al momento della percezione (criterio di imputazione a periodo per cassa) e non al momento della maturazione (criterio di imputazione a periodo per competenza)*”.

Ciò premesso, si tratta di individuare anche i **corretti criteri di applicazione della ritenuta** sugli interessi dovuti a favore dei soci.

Su tale questione vi sono **diversi aspetti da considerare**.

In primo luogo, occorre verificare la **natura degli interessi relativi al finanziamento dei soci**. Gli interessi derivanti da finanziamenti soci, come abbiamo visto, hanno una **natura differente** a seconda del **soggetto percettore**:

- se il socio percettore è una **società in nome collettivo**, in accomandita semplice o equiparata, oppure una società soggetta all’Ires, o un ente pubblico o privato con oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, gli interessi **non costituiscono “reddito di capitale”, ma rientrano nella determinazione del reddito d’impresa**, quali **componenti positivi**;
- se il socio percettore è invece un soggetto che istituzionalmente non può essere **titolare di redditi d’impresa** (società semplici, società ed associazioni fra artisti e professionisti, imprese agricole), gli interessi sono considerati invece quali **“redditi di capitale”**;
- se il socio percettore è un **imprenditore individuale** o un soggetto per il quale il possesso di redditi d’impresa rappresenta una eventualità (come gli enti non commerciali), la qualificazione dipende dalle **circostanze specifiche**.

Per quanto attiene, invece, all’**applicazione della ritenuta**, l’[\*\*articolo 26, comma 5, D.P.R. 600/1973\*\*](#), prevede che:

- per i **soggetti residenti**: quando gli interessi costituiscono reddito di capitale, si applica una **ritenuta del 12,50% a titolo d’acconto**, con obbligo di rivalsa;
- per i **soggetti non residenti**: la **ritenuta è applicata a titolo d’imposta** ed è operata anche sui proventi conseguiti **nell’esercizio d’impresa commerciale**.

Tuttavia, quando gli interessi sono **corrisposti tra società commerciali residenti ed enti assimilati**, essendo qualificati come **reddito d’impresa** e non come **reddito di capitale**, non si applica la ritenuta prevista dall’[\*\*articolo 26, comma 5, D.P.R. 600/1973\*\*](#).